



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del rigetto della domanda di partecipazione all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'esercito per l'anno 2010 dei

volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della l.n. 226/04.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Il ricorrente è stato escluso dal concorso per l'immissione in servizio permanente nei ruoli dell'esercito in quanto giudicato (in data 27/9/2011) "non idoneo, riformato" per perdita permanente della idoneità al reclutamento a seguito di "Esiti di tiroidectomia subtotale per ca-papillare della tiroide".

Egli impugna sia il giudizio di non idoneità reso il 27 settembre 2011 che il provvedimento di esclusione dal concorso de quo (datato 18 ottobre 2011), adottati per carenza del requisito previsto dal paragrafo 5, sott. A., 1^ alinea della circolare ministeriale e dell'art. 4 del d.d. n. 177 del 14 giugno 2001.

In punto di diritto, deduce:

1) difetto di motivazione e violazione dell'art. 582 del DPR n. 90/2010, c. 1 lett. b) 3 e g) che contempla, tra le cause di inidoneità al servizio militare, le endocrinopatie ed i tumori maligni. Asserisce che erroneamente, in evidente travisamento dei fatti, l'amministrazione non ha considerato che la tiroide gli era stata asportata e che, pertanto, la patologia contemplata dalla normativa quale causa di inidoneità (malfunzionamento della tiroide: endocrinopatia) non era più esistente. Lo stesso a dirsi per la patologia "tumori maligni", infermità che non c'è più a seguito proprio della "tiroidectomia" (asportazione della tiroide) cui egli è stato sottoposto. Allega, in proposito, certificazione medica di specialista con cui è stata riscontrata la "perfetta idoneità al reclutamento".

2) eccesso di potere, violazione del bando di concorso nonché violazione dell'art. 13, DPR n. 215/2001 e del DPR 243/2006 per non avere, l'amministrazione, considerato che il ricorrente aveva inoltrato, in data 22 febbraio 2011, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale vittima del dovere ai sensi del DPR n. 243/2006; pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto immettere con riserva nei ruoli VSP, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.M. 8/9/2009, i volontari in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte.

Si è costituito il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. sono stati chiesti all'Amministrazione

documentati chiarimenti.

L'incombente è stato assolto.

In data 13 marzo [REDACTED] l'Amministrazione ha depositato relazione di servizio e documenti.

Alla camera di consiglio del [REDACTED], la causa è stata rinviata al successivo 24 aprile su istanza della parte, che ha prospettato la proposizione di motivi aggiunti.

In data 13 aprile [REDACTED] il ricorrente, esaminata la documentazione versata dall'Amministrazione, ha depositato motivi aggiunti notificati a controparte il precedente 30 marzo.

In limine, il Collegio ritiene il ricorso ammissibile ravvisando, nella particolarità della fattispecie, profili di connessione oggettiva e soggettiva, che consentono la trattazione unitaria delle questioni controverse, non disgiunti da esigenze di economia processuale, effettività della tutela e di concentrazione dei giudizi.

Nel merito, il ricorso è fondato avuto riguardo al primo, tranciante motivo di gravame.

Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione e violazione dell'art. 582 del DPR n. 90/2010, c. 1 lett. b) 3 e g).

Egli è stato "Riformato a mente dei commi 1.b)3 e 1.g) del vigente E.I.I., come aggiornato all'art. 582 del DPR 15/3/2010, n. 90, a Rassegna per perdita permanente della idoneità fisio-psico-attitudinale per S.M. e reclut. ...".

Il Dipartimento Militare di Medicina legale di Torino ha espresso,

infatti, nei suoi confronti, il seguente giudizio diagnostico: “Esiti di tiroidectomia subtotale per ca-papilare della tiroide (patologia e/o alterazione anatomico-funzionale prevista o da riferire per analogia o equivalenza ai commi 1.b)3 e 1 g) del vigente E.I.I., come aggiornato all’art 582 del DPR n. 90/2010 ...”.

L’art. 582 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare stabilisce che “Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: omissis ... le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea” - art. 1, c. 1, lett. b 3) - nonché le “Neoplasie: 1) i tumori maligni; 2) i tumori benigni e i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero sono deturpanti o producono rilevanti alterazioni strutturali o funzionali” (art. 1, c. 1, lett. g).

Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione e dai chiarimenti allegati, non si evince il rapporto di causalità esistente tra la patologia riscontrata al ricorrente “Esiti di tiroidectomia” e quella indicata tassativamente nel comma 1, lett. b) 3 del’art. 582 del C.O.M..

Ove anche accertata la “endocrinopatia”, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’incidenza del relativo periodo di inabilità, come richiesto dalla norma di riferimento.

In altri termini, la sola presenza di una endocrinopatia, slegata da ogni giudizio sul “trascorso, se occorre, periodo di inabilità” e degli effetti del medesimo “periodo” sull’attuale stato di salute del

candidato, non appare, al Collegio, circostanza di per sé sola sufficiente a sorreggere il provvedimento di “Riforma”.

Tanto più, che il ricorrente si è peritato di contestare siffatto mancato accertamento mediante pertinenti allegazioni mediche che, lungi dal sostituirsi alle valutazioni tecniche dell’Amministrazione, hanno documentato l’inesistenza del tumore.

L’Amministrazione ha ricondotto la patologia anche alle ipotesi di cui al comma 1, lett. g) del medesimo articolato senza però chiarire, né in motivazione né in sede istruttoria, se il tumore in questione rientrasse nella fattispecie descritta al punto 1 o 2 della lettera g).

La questione non è di poco conto, considerata la tassatività delle cause di inidoneità e la diversa modalità di incidere delle due forme di tumore indicate nella norma.

Il motivo di ricorso s’appalesa, dunque, fondato, non avendo esplicitato, l’Amministrazione il percorso logico argomentativo sotteso alla divisata determinazione di “Riforma”.

Sono fatte salve, sul punto, le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

L’annullamento dell’atto ridonda negativamente (in via consequenziale e diretta) sul provvedimento di esclusione dal concorso siccome adottato, questo, sul presupposto unico del verbale annullato.

In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, perciò, accolto nei sensi di cui sopra.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE